



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

Ordinanza n. 70 del 17-09-2020

IL SINDACO

del Comune suddetto:

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge fin qui adottati in materia di «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute fin qui adottate in materia di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

VISTI i DPCM fin qui adottati in materia di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in ultimo quello del 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Siciliana contenente misure specifiche di attuazione del DPCM 17 maggio 2020";

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che recita In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all'art .117 (Interventi d'urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;

VISTA la nota congiunta dei sindaci dei Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Roccapalumba e Vicari del 15 settembre 2020, in merito alla sospensione dei mercati settimanali dal 16 al 27 settembre 2020 nei territori interessati, dovuta all'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, che evidenzia segnali che richiedono un'attenzione particolare al problema;

RILEVATO, altresì di volere adottare, in via precauzionale, il divieto ai commercianti su aree pubbliche, non residenti, di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi per la consueta vendita;

ORDINA

- La sospensione del mercato settimanale fino alla data del 27 settembre 2020;
- Il divieto per i commercianti su aree pubbliche, non residenti, di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi fino alla data del 27 settembre 2020.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

DI DISPORRE la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:

- Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa.interno.it);
- ASP 6 di Palermo;
- Distretto D38 di Lercara Friddi
- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa28549.carabinieri.it);
- Comandante della Polizia Municipale (vincenzo.lamendola54.it);

DI DISPORRE la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* del Comune, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” > “*Interventi straordinari e di emergenza*” e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti, con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

DI RENDERE NOTO che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, lì 17-09-2020

IL SINDACO
Ing. Felice GUGLIELMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.